Causa T-124/93

Georg Werner
contro
Commissione delle Comunità europee

«Cancellazione dal ruolo»

Ordinanza del presidente della Prima Sezione ampliata del Tribunale 20 gennaio 1995 ..... II - 94

Massime dell'ordinanza

1. *Procedura — Spese — Ricorso per il risarcimento dei danni subiti nell'ambito dell'applicazione del regime delle quote di latte — Rinuncia agli atti a seguito dell'accettazione dell'offerta di indennizzo ricevuta successivamente in applicazione del regolamento n. 2187/93, che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività — Esistenza delle condizioni per porre le spese a carico della controparte*

   [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, n. 5; regolamento (CEE) del Consiglio n. 2187/93]

2. *Procedura — Spese — Rinuncia agli atti motivata dal comportamento della controparte — Dovere del giudice*

   (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, n. 5)

3. *Procedura — Spese — Liquidazione — Elementi da prendere in considerazione [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 91, lett. b), e 92, n. 1]*

1. Qualora un produttore di latte abbia presentato un ricorso contro la Commissione, per ottenere il risarcimento del danno subito per effetto dell'applicazione di talune norme del regime delle quote di latte, prima che il Consiglio o la Commissione avessero riconosciuto, con pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la propria responsabilità e rinunciato ad eccepire la prescrizione nella prospettiva di una definizione generale della questione, ossia allorché il produttore non aveva alcuna garanzia di essere risarcito senza necessità di proporre azione giudiziaria, le spese sostenute dal ricorrente che rinunci agli atti dopo aver accettato l'offerta di risarcimento ricevuta successivamente, in applicazione del regolamento n. 2187/93, che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività, devono essere parte a carico della Commissione ai sensi dell'art. 87, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale.

Il ricorrente era, infatti, legittimato, in linea di principio, a proporre ricorso e, considerato che l'art. 178 del Trattato CE non prevede un procedimento amministrativo precontenzioso precedente alla proposizione dell'azione risarcitoria, non può essere contestato al ricorrente di non aver preventivamente richiesto alla Commissione in via stragiudiziale di rinunciare all'eccezione di prescrizione. Spettava alla Commissione disporre tutti i provvedimenti necessari per eliminare qualsiasi incertezza giuridica nei confronti di tutte le parti lese, eliminando i motivi che potevano indurre a proporre azione giudiziaria.

2. Nel contesto del procedimento contenzioso la decisione sulle spese in caso di rinuncia agli atti va presa solo sulla base delle norme del regolamento di procedura del Tribunale e, in particolare, dell'art. 87, n. 5. Nessun'altra norma rileva ai fini della disciplina delle spese derivante da queste disposizioni. In particolare, anche un eventuale accordo tra le parti sulle spese dovrà essere preso in considerazione solo se le parti lo confermino espressamente dinanzi al giudice nelle dichiarazioni compiute ai fini della rinuncia. Non spetta al giudice accertare, nell'ambito della decisione, se siano intervenuti altri accordi tra le parti indipendentemente da tali dichiarazioni. Infine, la decisione sulle spese ex art. 87 del regolamento di procedura statuisce, infine, solo sulla condanna alle spese in sé e non sull'importo delle spese ripetibili, sul quale il giudice dovrà pronunciarsi, in caso di contestazione, con il procedimento ex art. 92, n. 2, del regolamento di procedura.

3. Il giudice comunitario che liquidi le spese a norma dell'art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale non è competente a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai propri avvocati, ma a determinare i limiti entro i quali questi possano essere ripetuti nei confronti della parte condannata alle spese. Ne discende che il giudice non deve prendere in considerazione, tra

l'altro, né una tariffa forense nazionale, né un eventuale accordo in proposito tra la parte interessata e il suo mandatario. Nell'ambito della libera valutazione degli elementi del caso di specie compiuta dal giudice intervengono fattori quali, da un lato, la circostanza che la parte che deve sopportare le spese sostenute ex adverso abbia già versato alla controparte una determinata somma a titolo di compensazione delle spese di difesa che abbia dovuto anticipare e, dall'altro, l'adeguamento di tale somma in rapporto alle incombenze che la causa ha occasionato.